

**FEDERAZIONE REGIONALE CAMPANIA DELLE COOPERATIVE DI MEDICI, FARMACISTI, DELLE MUTUE,
DELLE COOPERATIVE
OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SANITÀ' E DELLE IMPRESE SOCIALI DI SETTORE**

- STATUTO -

**ART. 1
COSTITUZIONE**

1. Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania operanti nel settore sanitario, dell'assistenza primaria e del mutuo soccorso, sono organizzati in Federazione Regionale denominata "Confcooperative – Federazione Campania delle cooperative di medici, farmacisti, delle mutue, delle cooperative operanti nell'ambito della sanità e delle imprese sociali di settore.
2. La denominazione abbreviata è "Confcooperative Sanità Campania".

**ART. 2
ARTICOLAZIONE SETTORIALE**

1. Gli enti organizzati possono essere raggruppati in settori operativi di cui all'articolo 3 dello Statuto nazionale della Confcooperative Sanità.
2. I settori operativi sono i seguenti:
 - a) Settore delle cooperative e delle imprese sociali di medici;
 - b) Settore delle cooperative e delle imprese sociali di farmacisti;
 - c) Settore delle mutue;
 - d) Settore delle cooperative e delle imprese sociali operanti nell'ambito della sanità.

**ART. 3
SCOPI E FUNZIONI**

1. La Federazione, nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Campania, della Federazione Nazionale ed in applicazione dei rispettivi statuti, determina le linee di azione dei settori concorrendo all'elaborazione delle strategie ed alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Campania; cura la promozione ed il potenziamento degli enti organizzati nelle rispettive aree e settori di attività, li assiste nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi regionali di lavoro. Nelle relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative Campania e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative Campania ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.
2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo, sono tenuti di concerto con la Confcooperative Campania, che ne è istituzionalmente titolare.
3. La Federazione assiste e rappresenta gli enti assegnati d'intesa con Confcooperative Campania e sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, formativo, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali.
4. La Federazione in particolare:
 - a) concorre con le strutture territoriali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
 - b) promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica, di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati, in collaborazione con gli Enti di formazione Professionale e con le società di servizi appartenenti al sistema confederale;
 - c) propone ai competenti organi regionali la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello regionale;
 - d) cura le costanti e puntuali informazioni tecniche, normative, economiche e di mercato

- d'interesse regionale agli enti organizzati;
- e) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri enti associati **anche in relazione allo sviluppo sostenibile;**
 - f) cura e gestisce, d'intesa con la Federazione Nazionale, la Confcooperative Campania e le sue strutture, i rapporti con gli enti, le organizzazioni e le strutture del territorio di riferimento;
 - g) promuove e cura i più proficui e costanti rapporti fra i propri enti associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni della Confcooperative Campania;
 - h) collabora con la Confcooperative per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione;
 - i) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi regionali;
 - j) collabora con la Federazione Nazionale e la Confcooperative Regionale alla predisposizione di progetti di valenza nazionale o interregionale per la promozione, lo sviluppo e l'assistenza delle imprese associate;**
 - k) propone, nel territorio di riferimento, la costituzione dei Comitati Interfederativi come disciplinati dall'articolo 4 comma 4 lettera m) dello Statuto nazionale della Federazione.

ART. 4

ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Gli organi della Federazione Regionale sono:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Consiglio di presidenza;
- il Presidente

ART. 5

ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai regolamenti assembleari proposti dalla Federazione nazionale, secondo le direttive impartite dalla Confcooperative.
2. **L'assemblea regionale è convocata dal Presidente della Federazione regionale, ove costituita, previa delibera del Consiglio Regionale della Federazione, che ne fissa il giorno, il luogo e l'ordine del giorno ed adotta il relativo Regolamento;**
3. Alle Assemblee regionali di rinnovo degli organi possono partecipare con diritto di voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei quattro esercizi precedenti, almeno **10 (dieci)** giorni prima della celebrazione dell'Assemblea concordata con la Federazione Nazionale **ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lettera a** dello Statuto Confederale.
4. Possono essere convocate assemblee regionali straordinarie della Federazione quando sia richiesto dalla maggioranza di 1/3 (un/terzo) degli enti assegnati ed in regola con i versamenti dei contributi associativi, dal Consiglio Regionale della Federazione con la maggioranza assoluta dei componenti o dal Consiglio della Confcooperative Regionale. I richiedenti devono motivare le ragioni della richiesta e il tema del dibattito.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, tanto ordinaria che straordinaria, è trasmesso a tutti gli enti assegnati almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle Cariche sociali, negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

6. L'Assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali

ART. 6

COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Compete all'Assemblea Regionale:

- a) Formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) Eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
- c) Eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Regionale di cui all'articolo 7;
- d) Eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale della Federazione;
- e) Deliberare le proposte di modifica statutaria, su indicazione della Federazione Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Confcooperative Regionale;
- f) Deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell'assemblea a norma del regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.

ART. 7

CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente **della Federazione**;
 - b) da un minimo di n. 4 a un massimo di n. 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi garantendo una rappresentanza territoriale e settoriale adeguata alla effettiva consistenza-.
2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato e il Presidente della Confcooperative Regionale o suodelegato.
3. I componenti del Consiglio Regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. **I componenti del Consiglio Regionale che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.**
5. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Regionale, con riferimento ai Consiglieri eletti a norma del precedente comma 1, lett. b), si provvederà mediante cooptazione da parte del Consiglio Regionale di Federazione.
6. La seduta del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
7. In seconda convocazione, che potrà avvenire se prevista nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Regionale è valida quando siano presenti almeno 1/3 (un/terzo) dei componenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti **salvo i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza qualificata.**
9. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
10. Si procede con voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
11. **Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con avviso contenente l'ordine del**

giorno da inviarsi, **via e-mail o altro mezzo documentabile**, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

12. In caso di urgenza alla **convocazione del Consiglio** si può provvedere via e-mail o altro mezzo documentabile almeno 48 ore prima della data di convocazione.
13. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o dal Consigliere più anziano di età.
14. **L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.**

ART. 8

COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.
2. In particolare, il Consiglio Regionale:
 - a. elegge nel proprio ambito uno o più Vicepresidenti ed il Consiglio di Presidenza;
 - b. approva il programma operativo della Federazione;
 - c. delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, d'intesa con la Federazione nazionale e la Confcooperative Regionale, fissandone la data, il luogo e l'o.d.g. **prevedendo, in casi particolari, la partecipazione in videoconferenza, approva il regolamento dell'Assemblea per lo svolgimento della stessa e nomina la Commissione dell'Assemblea;**
 - d. esercita i poteri di cui all' art.3 comma 4.;
 - e. propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
 - f. approva il regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme applicative dello Statuto predisposte d'intesa con la Confcooperative Regionale e la Federazione Nazionale;
 - g. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il Consiglio Regionale elegge il nuovo Presidente, con la maggioranza dei componenti in carica, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso;
 - h. il Consiglio Regionale, sentita la Federazione Nazionale, può proporre alla Confcooperative Regionale di apprestare modalità di supporto organizzativo comune alle Federazioni o ai Comitati di territori contigui;
 - i. **propone alla Confcooperative Regionale, d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione dei Comitati Interfederativi di cui all'articolo 3 comma 4 lettera K.**

ART. 9

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 4 membri **nominati ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera b;**
2. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente più anziano.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso, **contenente dell'ordine del giorno**, da inviare **via e-mail o altro mezzo documentabile** almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere via email o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.

4. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione che potrà avvenire se prevista nell'avviso, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, in tal caso la seduta del Consiglio di presidenza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti
5. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. **I componenti che non partecipano durante l'anno solare almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.**
6. **L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.**
7. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione deliberata dal Consiglio Regionale.

ART. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza:
 - a. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio regionale;
 - b. nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima riunione successiva **dello stesso**;
 - c. rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche dei diversi settori in cui sono raggruppati gli associati;
 - d. attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio Regionale e/o su suggerimento dei Comitati di settore se costituiti.

ART. 11

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione, **firma tutti gli atti della Federazione regionale** presiede il Consiglio Regionale ed il Consiglio di Presidenza.
2. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei votanti espressa con il voto segreto.
3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione regionale, tenere i rapporti esterni di concerto con la Confcooperative Regionale, convocare le riunioni degli organi collegiali e i convegni regionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più Vice-Presidenti o ad un componente del Consiglio di Presidenza talune delle sue funzioni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.

ART. 12

NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello statuto della Confederazione, Federazione Nazionale e di Confcooperative Regionale e nei regolamenti di attuazione.
 2. Il Consiglio Regionale di Federazione è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie in linea con quanto previsto dallo Statuto della Federazione Nazionale e della Confcooperative.
- Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati non sono retroattive.